



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 24 del 25/05/2020

Oggetto: PREVENZIONE ANTINCENDIO PER L'ANNO 2020..

IL SINDACO

Vista la nota prefettizia, prot. 49837 del 22 maggio 2020, recante indirizzi operativi per la campagna antincendio boschivo per il 2020;

Considerata l'opportunità di emanare norme per la prevenzione del fenomeno degli incendi, con l'adozione da parte del Sindaco, in qualità di "autorità territoriale" di protezione civile, al fine di obbligare i proprietari dei fondi incolti ad attuare interventi di pulizia dei terreni e di vietare l'accensione di fuochi o braci per eliminare residui vegetali durante il periodo 1° giugno – 30 settembre 2020.

Richiamati:

- l'art. 14, comma 8, del Decreto Legislativo 24 Giugno 2014 n. 91 che modifica l'art. 256/bis del decreto Legislativo 152/2006 relativo alla combustione illecita di rifiuti, il quale prevede che tali disposizioni *"Non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potatura o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata"*;
- i divieti di cui all'art. 10 della L. n. 353/2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi) relativi alle zone boscate e ai pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco;
- le sanzioni penali ex art. 20, comma 1, lett. c) della Legge n.47/85 previste per i trasgressori dei citati divieti;

- l'art. 255 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- lo Statuto Comunale.

ORDINA

- 1) Ai proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo dei fondi incolti di provvedere alla costante pulizia dei terreni, specie quelli adiacenti le reti viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi.
- 2) E' fatto assoluto divieto di accendere fuochi dal 1 ° giugno al 30 settembre 2020.
- 3) Dal 1 al 31 ottobre 2020, previa comunicazione al Distaccamento forestale competente per territorio, è consentita la combustione di materiale agricolo o forestale proveniente da sfalci, potature o ripuliture, secondo i seguenti accorgimenti:
 - a. la combustione controllata deve essere effettuata, in aree distanti da zone cespugliate e/o arboree, in piccoli cumuli, nelle prime ore della giornata dalle ore 05,00 alle ore 09,00;
 - b. dall'accensione alla fase dello spegnimento, il fuoco deve essere costantemente vigilato fino alla completa estinzione di focolai e braci;
 - c. possono essere destinati alla combustione all'aperto cumuli vegetali in quantità giornaliere non superiori a 3 metri cubi (vuoto per pieno) per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture;
 - d. è comunque vietata l'accensione di fuochi nelle giornate calde e particolarmente ventilate soprattutto nei casi di venti provenienti da sud-est (scirocco).

AVVERTE

Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi). Nello specifico in tali zone:

- 1) per 15 anni non è possibile variare la destinazione d'uso;
- 2) per 10 anni non si possono realizzare edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e attività produttive;
- 3) per 5 anni non si possono effettuare attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche.
- 4) Nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco è inoltre vietato per 10 anni il pascolo e la caccia.
- 5) I soprassuoli percorsi dal fuoco sono censiti tramite apposito catasto incendi con le conseguenti imposizioni dei divieti e delle prescrizioni di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000.

Le sanzioni per i trasgressori sono così determinate:

- per il punto 4) si applica una sanzione amministrativa da 31,00 a 62,00 euro (per capo in caso di pascolo) e da 207,00 a 413,00 euro (caccia);
- per il punto 2) si applica una sanzione penale prevista dall'art. 20, comma 1, lett. c) della legge 47/85 e s. m. i.
- sia al responsabile che ha cagionato il danno, nonché al proprietario e all'eventuale conduttore del soprassuolo, si applicano gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 c. p., che prevedono condanne fino alla reclusione a 10 anni, salvo le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento di danno ovvero concorso del danno.

Nei casi di inosservanza, da parte dei proprietari e/conduttori dei fondi, dell'obbligo di provvedere alla costante pulizia dei terreni e dei campi specie di quelli incolti e adiacenti le reti viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi, verrà attuato il potere sostitutivo realizzando la pulizia dei terreni e/o dei campi incolti e abbandonati, addebitandone i relativi oneri economici a carico dei proprietari inadempienti.

DISPONE

La pubblicazione nelle forme di legge della presente Ordinanza Sindacale sull'Albo Pretorio, sul sito web del Comune di Taormina e su ogni altro mezzo di informazione;

Le Forze dell'Ordine, Il Corpo Forestale Regionale e della Polizia Municipale, ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza.

La trasmissione della presente Ordinanza Sindacale:

- al Comandante del Corpo di Polizia Municipale (sede);
- al Responsabile dell'Area Urbanistica e Lavori Pubblici (sede);
- alla Comando dei Carabinieri di Taormina;
- al Distaccamento del Corpo Forestale di Savoca ;
- alla Polizia Metropolitana di Messina;
- alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Messina;
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina.

INFORMA

Che, a norma dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990 s.m.i. avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso al T.A.R. Sicilia competente per territorio, entro 60 gg. dalla data della sua pubblicazione all'Albo dell'Ente ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 gg. dalla data della sua pubblicazione.

Che ai sensi dell'art.5 della Legge n°241/1990 s.m.i il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Urbanistica e Lavori Pubblici, ing. Massimo Puglisi.

Sottoscritta dal Sindaco

- **(BOLOGNARI MARIO)**
con firma digitale